Comune di Orsara di Puglia

Provincia di Foggia

ORDINANZA N. 7 DEL 03.04.2020

Prot.n.2155/2020

OGGETTO: PROROGA TERMINI DI EFFICACIA ORDINANZA SINDACALE N.5 DEL 21 MARZO 2020 DAL 3 APRILE 2020 AL 13.04.2020.

IL SINDACO

Visti:

-la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-L'ordinanza adottata dal Ministero della salute d'intesa con il presidente della regione Lombardia in data 21 febbraio 2020;

-Il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020, n.13;

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale";

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", con particolare riferimento all'art.1 relativo al territorio della regione Lombardia;

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19", sull'intero territorio nazionale", che ha esteso a tutto il territorio nazionale quanto previsto all'art.1 del DPCM del 8 marzo 2020 per il territorio della Regione Lombardia;

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

-l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.73 del 20 marzo 2020;

-l'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno del 22 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.75 del 22 marzo 2020;

-Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.76 del 22 marzo 2020;

-le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 175 e n. 176 del 8 marzo 2020, 182 e 183 del 14 marzo 2020, 188 del 19 marzo 2020;

-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° Aprile 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.88 del 04 aprile 2020, il quale all'articolo 1, c.1 stabilisce: "L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché' di quelle previste dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall'Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di Concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020".
-Le indicazioni operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Richiamata la propria precedente Ordinanza n.5 del 21.03.2020, avente ad oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 5, DEL D. LGS. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 IN VIGORE FINO AL 03.04.2020", *con la quale è stato disposto fino al 03.04.2020 salvo ulteriori proroghe:*

- Il divieto di accesso ai parchi aperti al pubblico, ovvero Parco San Mauro Torinese, Parco Via Oriani, Via Milano e Parco Ghandi, aree pic-nic Loc. Acquara e Calavrese, etc., nonché ai giochi e alle attrezzature in tutti i parchi e i giardini pubblici;
- Il divieto di utilizzo delle panchine su tutte le aree pubbliche del territorio comunale;
- Il divieto assoluto di passeggio e/o attività sportiva in luogo pubblico, consentendo tali attività in prossimità della propria abitazione, residenza o domicilio, evitando, in ogni caso, assembramenti e mantenendo comunque la distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- Sono consentite le passeggiate con i cani al guinzaglio per lo sgambettamento e per i loro bisogni fisiologici, solo in prossimità delle abitazioni dei proprietari dei cani per non più di 15 minuti, con l'obbligo di raccolta delle deiezioni;
- La chiusura al pubblico dei cimiteri comunali San Salvatore e T. Boscia al fine di evitare assembramenti di persone, consentendo l'ingresso solo per le tumulazioni programmate;
- Il divieto di ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni;
- Il divieto nelle rivendite di tabacchi dell'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco;
- **E' consentita l'apertura di tutte le attività commerciali di cui al DPCM del 11 marzo 2020 dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00, ad esclusione della farmacia, nell'intero territorio comunale;**
- **La chiusura di tutte le attività commerciali di cui al DPCM del 11.03.2020 ad esclusione della farmacia, nelle giornate di domenica 22 e 29 marzo 2020;**
- **E' consentito l'accesso presso le attività commerciali di cui al DPCM del 11 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti, *una sola volta al giorno e per una sola persona per nucleo familiare;***
- La sospensione di tutte le lavorazioni relative agli interventi edili di carattere pubblico e privato sul territorio comunale, salvo interventi volti a garantire la stabilità delle strutture e salvo che si assumono protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, vi sia l'adozione di strumenti di protezione individuale. Le informazioni e le misure di sicurezza adottate dovranno essere recepite come integrative a quanto contenuto nella documentazione afferente la sicurezza prevista per legge, di cui costituiscono aggiornamento;
- La chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali; sono in ogni caso garantiti i servizi essenziali ed urgenti, previa prenotazione telefonica ai numeri resi disponibili sul sito istituzionale dell'Ente e mediante appositi avvisi affissi;
- Il divieto di uscire fuori dall'abitazione principale per recarsi nei terreni di proprietà se non per accudire animali domestici e di allevamento e per attività indispensabili che non si possono rinviare.

Ritenuto altresì necessario rafforzare ulteriormente le misure di contenimento del contagio per prevenire e contrastare la diffusione dell'infezione da virus COVID-19;

Ritenuto pertanto che tuttora ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'aver adottato misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio da virus COVID-19;

CONSIDERATO CHE il DPCM del 1° aprile 2020 prevede all.art.1, c.1, che "l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall'Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di Concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020".

RITENUTO opportuno che anche il termine di efficacia dell'Ordinanza Sindacale n.5 del 21.03.2020 sia prorogata fino al 13 aprile 2020, stante il DPCM del 1° aprile 2020 e le motivazioni sopra addotte.

ATTESA la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI

-L'art.32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

-Il D. Lgs. n.112 del 31.03.1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

TUTTO CIO' PREMESSO da ritenersi parte integrante del presente disposto,

ORDINA

-LA PROROGA DEI TERMINI DI EFFICACIA DELL'ORDINANZA SINDACALE n.5 del 21.03.2020 FINO AL 13 aprile 2020, *salvo eventuali proroghe, qualora se ne ravvisasse la necessità;*

-Il punto relativo alla "Chiusura di tutte le attività commerciali di cui al DPCM del 11.03.2020 ad esclusione della farmacia, nelle giornate di domenica 22 e 29 marzo 2020" indicato nell'Ordinanza n.5/2020 è sostituito dal seguente: "La chiusura di tutte le attività commerciali di cui al DPCM del 11.03.2020 ad esclusione della farmacia, nelle giornate di domenica 5 e 12 aprile 2020".

ORDINA ALTRESI'

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Dispone che la presente Ordinanza venga trasmessa alla Polizia Municipale, incaricata della esecuzione della stessa; Al Comando Stazione Carabinieri di Orsara di Puglia; Al Sig. Prefetto di Foggia; nonché la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Orsara di Puglia;

Dalla Residenza Municipale, 03.04.2020

COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA - Provincia di Foggia -

IL SINDACO
DOTT. AGR. TOMMASO LECCE